

Allegato

Capitolato d'oneri per la vendita in piedi di lotti boschivi di proprietà pubblica a misura

Proprietà: **COMUNE DI CIMOLAIS**

Comune censuario di **CIMOLAIS**

Superficie: **VAL CIMOLIANA**

Massa stimata: **mc. 2.185,47**

conifere 163,36 mc, latifoglie 2.022,11 mc

Valore stimato (euro):

Art 1) Definizione del lotto

In esecuzione alla determinazione n. xx del 19/04/2022, il **COMUNE DI CIMOLAIS** mette in vendita il materiale legnoso derivante dal recupero di materiale schiantato derivante dai progetti di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA) denominati "BOSCO PEZZEI OVEST" PART. 20, "BOSCO PEZZEI ALTO" PART. 21, "BOSCO PEZZEI DI MEZZO" PART. 22, "BOSCO PEZZEI EST" PART. 23 DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI CIMOLAIS" a firma del dott. for. Costantino Pinazza.

Art 2) Generalità

1. Tutte le condizioni generali relative alla vendita, contratto, consegna, modalità di utilizzazione, misurazione, esbosco e verifica finale della tagliata sono contenute nel presente Capitolato d'oneri e nella normativa regionale di riferimento.

Definizioni:

- Con il termine "legge forestale" si intende la L.R. 23.04.2007, n. 9 e per "Regolamento di attuazione della legge forestale" si intende il D.P.R. 28.12.2012, n. 0274/Pres.
- Con il termine "Autorità forestale" si intende l'Ispettorato Agricoltura e Foreste (IAF) competente per territorio.
- Per assicurare la corretta esecuzione degli interventi contenuti nel PRFA è nominato un direttore lavori.

Art 3) Direttore lavori

1. Per la corretta esecuzione degli interventi contenuti nel PRFA gli stessi sono diretti da un dottore agronomo forestale, di seguito denominato DIRETTORE DEI LAVORI.
2. Il direttore dei lavori, individuato dall'Ente proprietario, sovrintende al regolare andamento dell'utilizzazione e alla corretta applicazione della dichiarazione di taglio. Lo stesso provvede inoltre alla redazione dei verbali di consegna, sospensione, ripresa, misurazione, verifica finale.
3. Ai sensi dell'articolo 9, commi 12 e 13, del "Regolamento di attuazione della legge forestale" durante l'esecuzione dell'utilizzazione il direttore dei lavori può procedere ad apportare integrazioni di massa rispetto all'assegno autorizzato, purchè giustificate e organicamente collegate all'intervento principale. Di tale integrazione sarà data comunicazione allo IAF entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori nella relazione di cui al successivo comma 4.
4. Il direttore dei lavori è incaricato di redigere la relazione di verifica finale di cui all'art. 23, comma 3, del presente Capitolato.

Art 4) Vendita

1. La vendita viene fatta a misura con prezzi distinti per assortimento o ad assortimento unico.
2. Nella VENDITA A MISURA i quantitativi del materiale legnoso sono misurati in base all'accordo che verrà stipulato con specifico verbale di misurazione tra la ditta e l'amministrazione. Verranno utilizzati specifici cassoni da cui si trarrà il volume in base al peso. I mezzi di trasporto saranno dotati di specifico dispositivo satellitare per verificarne i movimenti. Le specie, gli assortimenti, le quantità, i valori discendono da specifiche valutazioni contenute nella dichiarazione di taglio.
3. I quantitativi del materiale legnoso sono misurati e il legname allestito viene venduto rispettivamente con i seguenti assortimenti:
 - legname di latifoglie: legna da ardere
 - legname di conifere: unico assortimento
4. La vendita del lotto è fatta a tutto rischio e pericolo dell'acquirente, il quale eseguirà il taglio, l'allestimento, l'esbosco del materiale, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti o stabiliti dal presente Capitolato, a sue spese, senza che possa pretendere indennità o compensi di sorta per infortuni, aggravii o per qualunque altra causa

ovvero per variazione dei quantitativi previsti dal Capitolato particolare.

5. La vendita del legname e della legna viene fatta in piedi, in bosco, per la quantità presuntiva derivante dal presente Capitolato particolare d'oneri. Per tutto il materiale posto in vendita l'Ente proprietario non garantisce né le dimensioni, né lo stato fisico e neppure la qualità commerciale degli assortimenti ritraibili.
6. A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente proprietario rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel presente capitolato fatti salvi i risultati della eventuale misurazione definitiva. L'acquirente è pertanto obbligato ad accettare sia il lotto che il quantitativo che risulterà, assumendo a proprio rischio e onere l'esecuzione del taglio, dell'allestimento, dell'esbosco, nonché tutti i lavori a ciò occorrenti.
7. L'Ente proprietario si impegna a fornire le informazioni relative a eventuali rischi e limitazioni, presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso al medesimo.

Art 5) Individuazione delle piante oggetto di contratto

1. Tutte le piante destinate al taglio sono individuate nei progetti di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA) denominati "BOSCO PEZZEI OVEST" PART. 20, "BOSCO PEZZEI ALTO" PART. 21, "BOSCO PEZZEI DI MEZZO" PART. 22, "BOSCO PEZZEI EST" PART. 23 DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI CIMOLAIS" a firma del dott. for. Costantino Pinazza.

Art 6) Termine per l'utilizzazione

1. Il taglio delle piante, l'allestimento e l'esbosco dovranno effettuarsi entro 600 giorni consecutivi dalla consegna del lotto. Qualora l'acquirente che per cause a lui imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiedere la proroga all'ultimazione dei lavori. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale e comunque entro trenta giorni dalla data prevista per la fine dei lavori. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento

Art 7) Pagamento del legname

1. I pagamenti dovranno avvenire con le seguenti modalità: l'acquirente dovrà pagare il legname alla Tesoreria dell'Ente ai prezzi di aggiudicazione, secondo gli ordini di pagamento emessi a seguito delle misurazioni, parziali o definitive, eseguite e accettate dalle parti per i lotti venduti "a misura". Il pagamento del legname sarà eseguito comunque entro 60 giorni dalla data di redazione del verbale di misurazione e/o dagli ordini di pagamento indicativamente ogni 300 cubi
2. Il saldo del legname sarà comunque effettuato entro 90 giorni dalla data della relazione di verifica finale
3. Nella vendita per assortimenti mercantili la massa del legname allestito da opera che presenta in parte legno non sano e diritto, rotto, cipollato, rosato o con difetti che ne diminuiscono il valore commerciale verrà computata effettuando una congrua riduzione della lunghezza o un declassamento degli assortimenti ai sensi dell'articolo 17.
4. La misurazione sarà eseguita in base ai quantitativi del materiale legnoso misurati in base all'accordo che verrà stipulato con specifico verbale di misurazione tra la ditta e l'amministrazione. Verranno utilizzati specifici cassoni da cui si trarrà il volume in base al peso. I mezzi di trasporto saranno dotati di specifico dispositivo satellitare per verificarne i movimenti.
5. Al fine di dare avvio alle operazioni di misurazione, totale o parziale, l'acquirente inoltrerà apposita richiesta all'Ente proprietario, che procederà ad eseguire la misurazione ed i relativi conteggi, a spese dell'acquirente, alla presenza del direttore lavori e di rappresentanti dell'Ente proprietario e dell'acquirente;
6. L'incaricato della misurazione dovrà redigere apposito verbale, firmato dagli intervenuti, che servirà di base per la liquidazione della massa legnosa oggetto di compravendita, che l'acquirente dovrà pagare entro l'epoca stabilita e sulla base dei prezzi di vendita.
7. Restano esclusi dalla misurazione i tronchi con marciume che si manifesta su entrambe le basi e che supera la metà del diametro del tronco, ferma restando la possibilità che tali tronchi debbano comunque essere asportati dal bosco, se ritenuto necessario dal direttore lavori.
8. Il materiale legnoso escluso dalla misurazione resterà a disposizione dell'Ente proprietario senza diritto da parte dell'acquirente a compensi di sorta o rifusione di spese.
9. Qualora nel corso della misurazione insorgessero divergenze non risolvibili da parte del direttore lavori, la stessa verrà sospesa per due giorni. Trascorso tale termine e mancando ancora l'accordo fra le parti, la misurazione verrà eseguita nel modo che la direzione lavori giudicherà più opportuno, anche in assenza delle parti, in considerazione dei prevalenti interessi pubblici legati allo sgombero della tagliata. I risultati avranno piena validità e le parti saranno tenute ad accettarli senza riserva alcuna.
Nel caso che l'acquirente, debitamente invitato, non intervenga alla misurazione, salvo i casi di forza maggiore

11. Nel caso che l'acquirente, debitamente invitato, non intervenga alla misurazione, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà ugualmente eseguita senza alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti.
12. La determinazione degli importi da corrispondere a titolo di risarcimento per i danni rilevati in sede di verifica finale da parte del direttore dei lavori avviene sulla base di quanto disposto dall'articolo 21 del Capitolato generale d'onori.
13. Le penalità e gli indennizzi di cui all'articolo 20 del Capitolato generale d'onori verranno trattenuti sul deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 19, commi 8 e 9 del Capitolato generale.

Art 9) Migliorie boschive

1. Al deposito sul conto migliorie boschive dell'Ente proprietario si opererà in base alle disposizioni del Piano di Gestione Forestale in vigore.

Art 10) Riduzione in assortimenti

1. La riduzione delle piante in assortimenti è obbligatoria fino al diametro minimo in punta di cm 10.
2. L'acquirente ha facoltà di allestire assortimenti di lunghezza adeguata alle specifiche esigenze aziendali.

Art 11) Salvalegno

1. La tolleranza per salvalegno sul legname da opera è fissata in centimetri 20. Per il primo tronco di base e di diametro superiore a cm 40, è consentita una ulteriore maggior lunghezza di cm 10, come conseguenza della tacca di direzione.

Art 12) Consegna

1. Entro 30 giorni dalla data di piena efficacia del contratto, si farà luogo da parte del direttore dei lavori alla consegna del/i lotto/i acquistato/i. E' fatta salva la consegna d'urgenza sotto le riserve di legge qualora si verificassero circostanze tali da rendere indifferibile l'inizio dei lavori (schianti, attacchi parassitari, incolumità pubblica, ecc.).
2. La consegna potrà essere effettuata:
IN BOSCO, in tal caso il direttore dei lavori indicherà all'acquirente o a suo rappresentante gli alberi da tagliare, le precauzioni da tenere, le modalità e le vie di esbosco e, in generale, tutte le prescrizioni contenute nel PRFA;
IN VIA FIDUCIARIA omettendo il sopralluogo, a seguito di specifica richiesta dell'acquirente in cui lo stesso dichiara di rinunciare preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel verbale di consegna.
3. L'acquirente è responsabile nei confronti dell'Ente proprietario di tutti i danni che si verificheranno in dipendenza delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco, a decorrere dal giorno della consegna fino a quello della verifica finale.
4. Della consegna è redatto specifico verbale in cui è indicata anche la data prevista per l'**ultimazione** dei lavori. Copia del verbale è trasmessa all'Ente proprietario, all'acquirente nonché allo IAF unitamente a copia del contratto di vendita.

Art 13) Termini di esecuzione dell'utilizzazione

1. Avvenuta la consegna, l'acquirente da inizio all'utilizzazione, comunicando il nominativo del capocantiere (responsabile in loco della squadra operativa) e dell'intera squadra operativa all'Ente proprietario, al direttore dei lavori e all'Autorità forestale.
2. L'utilizzazione è conclusa entro il termine stabilito dal presente Capitolato d'onori.
3. Qualora l'acquirente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiedere la proroga all'ultimazione dei lavori. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale e comunque entro trenta giorni dalla data prevista per la fine dei lavori. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art 14) Stima danni

1. Durante le operazioni di utilizzazione il direttore dei lavori procede a verifiche periodiche, almeno ogni quindici giorni, sull'andamento dei lavori e rileva i danni che non compromettono l'ottimale svolgimento delle funzioni del bosco ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge forestale. Tali danni sono riconducibili all'ordinario andamento dell'utilizzazione e si distinguono in:
 - Danni alle piante: sveltature, scorticature, alterazioni dei soggetti arborei tali da comprometterne la vitalità;
 - Danni alle superfici: danneggiamenti alla rinnovazione naturale, mancato ammucchiamento delle ramaglie nelle aree con novellame e negli alvei;
 - Danni alle opere o alle infrastrutture: alterazioni significative della loro funzionalità, da accertarsi al termine dell'utilizzazione boschiva.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 12, del Regolamento di attuazione della L.R. 9/2007 il direttore dei lavori ha facoltà di includere le piante danneggiate nel corso dei lavori, di cui al comma 1, all'interno di eventuali assegni supplementivi in corso d'opera che non necessitano di autorizzazione.
3. In sede di verifica finale il direttore dei lavori procederà, alla presenza dei rappresentanti dell'Ente e dell'acquirente, al rilevamento dei danni permanenti eventualmente arrecati al bosco, alla viabilità agrosilvo-pastorale o ad altri manufatti, previa evidenziazione del rilevamento stesso per mezzo di segni a vernice. Non vengono rilevati i danni alle piante che sono oggetto di assegno supplementivo di cui al precedente comma 2.
4. Anche in assenza di danni la relazione di verifica finale del direttore dei lavori dovrà certificare che, nel corso delle verifiche periodiche e di quella effettuata al termine delle operazioni, è stata riscontrata l'assenza di danni al suolo e al soprassuolo.

Art 15) Determinazione del risarcimento

1. La determinazione degli importi da corrispondere a titolo di risarcimento per i danni rilevati ai sensi dell'articolo 21 del presente Capitolato avviene sulla base di quanto disposto dall'articolo 17 della legge forestale.
2. Oltre a quanto precedentemente riportato, l'acquirente è tenuto al pagamento delle seguenti penali:
 - a) inizio dei lavori di utilizzazione prima della consegna: 20% del valore dei prodotti legnosi abbattuti;
 - b) ritardo sui termini dell'utilizzazione: la penale è stabilita in euro 10 per ogni giorno di ritardo;
 - c) piante recise troppo alte: euro 10,00 per ogni pianta o ceppaia, oltre al valore del materiale non utilizzato;
 - d) asportazione del contrassegno alla base della pianta: euro 10,00 per ogni pianta o ceppaia;
 - e) danneggiamento della rinnovazione naturale: euro 25,00 per ogni superficie pari a cento metri quadrati o frazione interessata;
 - f) mancato ammuccchiamento della ramaglia: euro 25,00 per ogni superficie pari a cento metri quadrati o frazione interessata.
3. Gli importi da corrispondere a titolo di risarcimento per i danni alle opere e alle infrastrutture, causati dall'acquirente in corso di utilizzazione, sono determinati in relazione ai costi di ripristino.
4. Le penalità e gli indennizzi dei danni rilevati in sede di verifica finale dovranno essere pagati entro 20 giorni dalla notifica mediante versamento su apposito conto dell'Ente proprietario.
5. Il mancato pagamento del legname determina una penale pari agli interessi legali sulle somme non pagate.
6. Qualora l'acquirente non provveda al pagamento delle penali come definite dal Verbale di verifica finale entro 30 giorni dalla formale richiesta, l'Ente proprietario si potrà rivalere sul deposito cauzionale stabilito a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, di cui all'art. 6 del presente Capitolato.
7. Le piante non contrassegnate, danneggiate durante le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco, saranno indennizzate all'Ente proprietario con una penale dalla metà al doppio del prezzo di aggiudicazione, in funzione della gravità del danno.

Art 16) Responsabilità dell'acquirente

1. L'acquirente è responsabile nei confronti dell'Ente proprietario di tutti i danni che si verificheranno in dipendenza delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco, a decorrere dal giorno della consegna fino a quello della verifica finale.
2. Tale responsabilità si estende dalle zone assegnate per il taglio alle zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto.
3. Prima dell'inizio lavori l'acquirente presenta all'Ente proprietario copia valida di assicurazione per la copertura di eventuali danni a terzi arrecati nell'esecuzione dei lavori.
4. L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o utilizzo di piazzali di deposito temporanei da formarsi su fondi di altri proprietari.

Art 17) Autorizzazioni

1. Tutte le autorizzazioni per eventuali interventi non espressamente previsti dalla dichiarazione di taglio che l'acquirente ritenesse necessari per l'esecuzione del lotto, dovranno essere preventivamente acquisite dal medesimo, sentito in anticipo il direttore lavori.
2. L'acquirente non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi e i diritti relativi al contratto. L'eventuale esecuzione da parte di terzi di lavori specialistici dovrà essere preventivamente richiesta con domanda scritta all'Ente proprietario autorizzata dal Responsabile del procedimento, sentito il direttore lavori.

Art 18) Subappalto

1. L'acquirente potrà utilizzare il subappalto in base alla normativa vigente. La eventuale esecuzione da parte di terzi di lavori specialistici dovrà essere preventivamente richiesta con domanda scritta all'Ente proprietario e da questo autorizzata, tramite il Responsabile del procedimento, sentita la direzione lavori.
2. L'idoneità tecnico-professionale dovrà essere verificata anche per eventuali ditte subappaltatrici, per le quali valgono inoltre tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
3. L'acquirente dovrà provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al presente capitolato anche da parte degli eventuali subappaltatori.
4. L'Ente proprietario potrà far annullare il subappalto per incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto a indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art 19) Norme di sicurezza

1. L'acquirente è tenuto all'applicazione della vigente normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo stesso, unitamente al contratto, sottoscrive un documento in cui dichiara:
di essere a conoscenza delle norme relative alla valutazione dei rischi e agli apprestamenti e alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
2. di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti e attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
di impegnarsi a rispettare e a far rispettare dai propri operatori tutte le indicazioni e le direttive ricevute dal Direttore Lavori incaricato dall'Ente proprietario;
di essere in regola con le **contribuzioni** INPS, INAIL, Cassa edile (se dovuta), nei confronti dei dipendenti e che agli stessi vengono corrisposte retribuzioni conformi ai Contratti collettivi vigenti per il settore;
di aver effettuato la sorveglianza sanitaria prescritta per i lavoratori dipendenti, assicurando che, sulla scorta dell'avvenuto accertamento medico di idoneità alla mansione, gli operatori dei mezzi meccanici possono svolgere tutte le attività di loro competenza;
di aver provveduto a fornire gli operatori la necessaria attività di formazione/informazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008;
di esentare l'Ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da carenze tecniche, di sorveglianza sanitaria, da difetti ed errori di manovra addebitabili all'acquirente, all'operatore o alla macchina;
di far segnalare dall'operatore, direttamente al Direttore dei Lavori o al Responsabile del cantiere ogni eventuale elemento che possa contribuire a ridurre i livelli di sicurezza in cantiere per quanto di sua competenza.
3. **Prima dell'inizio dei lavori l'acquirente comunicherà il nominativo del capocantiere (responsabile in loco della squadra operativa) e dell'intera squadra operativa all'Ente proprietario, al direttore dei lavori e all'Autorità forestale, specificando la posizione assicurativa e previdenziale di ciascuno. Lo stesso L'acquirente comunicherà altresì eventuali variazioni nominative degli operai impiegati nel cantiere boschivo.**
4. Durante le operazioni di utilizzazione il personale sarà munito dei dispositivi di protezione individuale idonei e specifici per il lavoro in bosco.
5. Qualora l'acquirente non ottemperi al presente obbligo l'Ente proprietario lo diffiderà dalla prosecuzione dei lavori, informando altresì l'Ispettorato del lavoro e gli istituti assicurativi e previdenziali competenti

Art 20) Adempimenti in capo alla certificazione GFS (gestione forestale sostenibile)

1. Oltre al rispetto delle norme generali contenute nel Piano di Gestione Forestale (PGF) e delle norme previste dall'articolo 20 del presente Capitolato, l'acquirente dovrà sempre garantire:
 - che saranno adottati tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte ad evitare la perdita di **oli minerali** nell'esecuzione dei lavori;
 - che non sarà rilasciato o abbandonato in bosco alcun tipo di **rifiuto** durante l'esecuzione dei lavori;
 - che per quanto concerne l'eventuale uso di **prodotti fitosanitari** al fine di prevenire attacchi parassitari su piante in piedi o su legname allestito, dovranno essere rispettate le procedure previste dalla normativa vigente, in particolare dovrà esserne data comunicazione preventiva al competente IAF e, laddove possibile l'utilizzo di pesticidi o similari deve essere minimizzato, prendendo in considerazione appropriate misure biologiche e selvicolturali alternative. Il rispetto della normativa si intende esteso al possesso del patentino da parte dell'operatore nel caso di preparati molto tossici, tossici e nocivi, al deposito, al trasporto, alla preparazione, alla distribuzione dei prodotti e allo smaltimento dei residui.
 - che i lavoratori forestali hanno ricevuto una adeguata **formazione** professionale e saranno sottoposti

ad una supervisione allo scopo di assicurare la corretta realizzazione dei lavori nel rispetto delle tecniche di utilizzazione;

- il rispetto di aree di nidificazione di particolare entità, la cui presenza si sia palesata nel corso dei lavori;
 - che l'applicazione di schemi di lavorazione ad "**alta meccanizzazione**" avviene con l'impiego di personale esperto e adeguatamente formato e nel rispetto delle linee guida impartite dalla direzione lavori, al fine di minimizzare i potenziali impatti negativi.
2. Tutte le **specie accessorie**, per quanto di portamento scadente o di diametro ridotto, dovranno essere rilasciate salvo che non risultino evidentemente segnalate, specchiate o contrassegnate da martello forestale.
 3. Durante le operazioni di utilizzazione dovranno essere mantenute in piedi per l'invecchiamento a tempo indefinito le piante di cui all'art. 81 della L.R. 9/2007 (Inventario regionale dei monumenti naturali) nonché le piante individuate dal Corpo Forestale Regionale con un bollino a vernice rossa e rispettivamente le lettere M (pianta monumentale), R (pianta di rispetto), P (pianta secca da rilasciare in dotazione ai Piccidi).
 4. L'Ente proprietario si riserva anche la **sorveglianza** di tutti i lavori, attraverso visite periodiche al cantiere durante le operazioni di taglio, allestimento e esbosco, volte a monitorare l'andamento dell'utilizzazione e a verificare il corretto utilizzo dei DPI.

Art 21) Norme tecniche particolari

1. Rispetto delle norme forestali: l'aggiudicatario ha l'obbligo di condurre i lavori di utilizzazione forestale a regola d'arte e nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato;
2. Adempimenti in capo alla Gestione Forestale Sostenibile (GFS): l'esecuzione dei lavori forestali entro proprietà che hanno ottenuto la certificazione di GFS dovrà essere condotta nel rispetto delle norme generali riportate dal Piano di Gestione Forestale e delle norme particolari di cui all'articolo 21 del presente Capitolato;
3. L'acquirente è inoltre obbligato a:
 - tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata affinché vi si possa transitare liberamente. Se l'acquirente non provvederà a liberare prontamente sentieri, mulattiere, piste e strade forestali entro dieci giorni da specifica richiesta del direttore lavori, la direzione lavori provvederà direttamente affidando tale intervento ad altra ditta senza che l'acquirente possa avanzare riserve alcune. Per la copertura dei relativi oneri si farà ricorso al deposito a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali di cui al presente Capitolato;
 - provvedere all'ammucchiamento della ramaglia e dei residui di lavorazione;
 - osservare strettamente le indicazioni del direttore dei lavori;
 - provvedere alle modifiche del proprio sistema di organizzazione del lavoro che il direttore dei lavori o l'Ente proprietario ritengano necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni;
 - procedere, prima della verifica finale, alla messa in pristino di eventuali danni arrecati alla viabilità forestale e ordinaria, a ponti, barriere, siepi, passaggi e piazzali di deposito, anche verso terzi.
4. Per l'installazione di linee per l'esbosco la ditta aggiudicataria può realizzare delle specifiche minime opere di sistemazione del terreno per migliorare la sicurezza e migliorare l'operatività del cantiere.
5. La ramaglia non può essere ammassata ai bordi della viabilità comunale di accesso ma, soprattutto nel caso di esbosco a fusto intero, deve essere rimossa da bordo strada o ne deve essere prevista idonea cippatura.

Art 22) Ultimazione lavori, Verifica finale e riconsegna del bosco

1. A lavori ultimati l'acquirente provvederà a informare per iscritto l'Ente proprietario e l'Autorità forestale competente per territorio.
2. Per le utilizzazioni soggette a PRFA entro quindici giorni dall'ultimazione degli interventi il direttore dei lavori, previa acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'acquirente e degli eventuali subappaltatori, redige la **relazione di verifica finale** di cui all'articolo 9 comma 11 del Regolamento di attuazione della L.R. 9/2007, da trasmettere allo IAF per l'approvazione che avrà luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione.
3. Nella relazione di verifica finale il direttore dei lavori, a partire da quanto stabilito nel PRFA o verbale di assegno approvato, descrive il generale andamento dei lavori, ripercorrendone le fasi sostanziali e indicando tempi e modalità, eventuali sospensioni e proroghe concesse, il verificarsi di danni di forza maggiore o infortuni. La relazione riporta altresì il resoconto di possibili integrazioni di massa e delle misurazioni effettuate, nonché la determinazione degli importi da corrispondere a titolo di risarcimento e la quantificazione dell'eventuale materiale assegnato e non utilizzato e di quello utilizzato e non misurato o esboscato. Non è ammesso che le operazioni di verifica finale vengano effettuate con il terreno

completamente o parzialmente coperto di neve.

4. In sede di verifica finale il direttore dei lavori è tenuto a verificare l'assolvimento, da parte dell'acquirente, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
5. Con l'approvazione della relazione di verifica finale il bosco si intende riconsegnato all'Ente proprietario.
6. Le penalità e gli indennizzi dei danni accertati verranno trattenuti sul deposito cauzionale costituito dall'acquirente ed interamente versati alla tesoreria dell'Ente proprietario; eventuali eccedenze dovranno essere pagate entro 20 giorni dalla notifica.
7. A versamenti conclusi l'Ente proprietario provvederà alla restituzione di quanto residuo dei depositi alla ditta acquirente.
8. Qualora l'aggiudicatario ritenga, per cause di forza maggiore, di lasciare depositato legname all'interno della foresta oltre il termine fissato per la conclusione dei lavori, dovrà chiedere esplicita autorizzazione nella comunicazione di fine lavori di cui al precedente comma 1. L'acquirente dovrà altresì specificare la zona di provenienza e l'eventuale zona prescelta per il deposito del legname, nonché la presunta durata dell'occupazione.

Art 23) Risoluzione delle controversie

1. Ogni controversia di natura tecnico economica concernente l'applicazione delle norme del presente Capitolato sarà da dirimersi dalla competente Autorità forestale, sentito il parere dell'Ente proprietario, del direttore lavori e dell'acquirente.